



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**REQUISITI DI ADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE
DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, sentenza del 17/7/2025, n. 5163/2025.

Composizione

Pres. Macrì - Rel. Cananzi.

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972.

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Tari - Avviso di accertamento - Motivazione - Contenuto.

Massima

In tema di TARI, la verifica di adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va condotta in base alla disciplina dettata dall'art. 1, comma 162, della l. n. 296/2006, sicché deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della delibera e della tariffa ritenute applicabili, trattandosi di elementi che, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria.

Rif. normativi

Art. 1, comma 162, della l. n. 296/2006.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 6-5, ordinanza n. 22470 del 9/9/2019 (CONF).

Anno pubbl.

2025.